



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 47/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELEVALLO S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELEVALLO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 38, COMMA 9, 37, COMMA 4 E  
37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,  
COMMI 1 E 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 5/2021 - PROC. 04/22/ZD-CRC)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione*

*dell'evoluzione delle realtà del mercato” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;



VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.RE.COM. Sicilia l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. Fatto e Contestazione

In forza dell'accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 19 luglio 2021 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l'Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso la sede della società Televallo S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Televallo, ha rilevato la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, 37, comma 4 e 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 30 novembre 2021, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

#### **VIOLAZIONE ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO ORARIO
20/09/2021	14:00:00 15:00:00	37,96%
21/09/2021	07:00:00 08:00:00	33,67%
21/09/2021	14:00:00 15:00:00	36,42%
22/09/2021	07:00:00 08:00:00	36,69%
22/09/2021	14:00:00 15:00:00	44,59%
23/09/2021	07:00:00 08:00:00	40,24%
23/09/2021	14:00:00 15:00:00	44,43%
24/09/2021	07:00:00 08:00:00	36,69%
24/09/2021	14:00:00 15:00:00	34,07%
25/09/2021	07:00:00 08:00:00	36,77%

### **VIOLAZIONE ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05**

A titolo esemplificativo, il giorno 20 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 14.01.24 alle ore 14.09.11 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo, il giorno 21 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 07.10.28 alle ore 07.18.14 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo, il giorno 22 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 07.45.17 alle ore 07.54.34 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo, il giorno 23 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 13.59.57 alle ore 14.09.42 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo, il giorno 24 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 14.00.54 alle ore 14.12.19 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

A titolo esemplificativo, il giorno 25 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 07.44.08 alle ore 07.54.02 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

Il giorno 26 settembre 2021, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 18.02.37 alle ore 18.12.33 è andata in onda un'interruzione pubblicitaria.

### **VIOLAZIONE ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Dal giorno 20 al giorno 26 settembre 2021 sono stati trasmessi *spot* pubblicitari privi della scritta "*pubblicità*" e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

A titolo esemplificativo, i giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2021, sono andati in onda *spot* pubblicitari, rispettivamente, a partire dalle ore 08.52.28, 16.44.06, 08.39.32, 03.39.28, 08.10.43, 13.51.44 e 15.50.18 privi della scritta "*pubblicità*" e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

#### **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha relazionato a questa Autorità che la parte non ha presentato scritti difensivi.

#### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 31 gennaio 2022, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Televallo S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento, in quanto è indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo Televallo sia incorso nella violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, 37, comma 4 e 37, comma 1, d.gs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui agli artt. 38, comma 9, 37 comma 4 e 37 comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;



RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra indicate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente in modo rilevante il limite suddetto ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Televallo.

La trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinte dal resto del contenuto editoriale in violazione dell'art. 37 comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP ne ha rafforzato la pericolosità, in quanto la messa in onda delle comunicazioni commerciali stesse ha attenuato le difese del telespettatore/consumatore che non ha percepito in modo immediato lo scopo pubblicitario delle medesime.

Infine, riguardo alla violazione dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione dei notiziari televisivi ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

**C. Personalità dell'agente**

La società Televallo S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

La predetta società è stata già sanzionata per le medesime violazioni (es. delibera n. 76/21/CSP del 21 aprile 2021).

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2017 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione in ordine all'attuale situazione economica della società Televallo S.r.l.; tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

a Televallo S.r.l. - codice fiscale 01454940816 -, con sede a Mazara del Vallo (TP), via Antonio Segni, 10, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Televallo" di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 38, comma 9, 37 comma 4 e 37 comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 47/22/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81,



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 47/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba